

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA
SELEZIONE DEI COMPONENTI ESPERTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DI CUI
ALL. ART. 3 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento Edilizio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/03, successivamente modificato con c.c. 48/04, che dispongono l'istituzione della Commissione Edilizia quale organo consultivo tecnico del Comune i cui pareri non sono vincolanti;

Dato atto che la precedente Commissione Edilizia, come previsto dal comma 5 art.3 del Regolamento Edilizio, è rimasta in carica fino al 45° giorno all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale;

Visto in particolare l'art. 3 del Regolamento Edilizio comunale il quale stabilisce il funzionamento della Commissione Edilizia;

Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. "Testo unico Edilizia";

Vista la Determinazione n° 213 del 28.01.2015 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione dei membri della Commissione Edilizia;

Vista la successiva Determinazione n° 351 del 12.02.2015 di proroga dei termini per la presentazione delle candidature;

RENDE NOTO

ART.1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE

E' indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina di sei componenti esterni della Commissione Edilizia Comunale, scelti tra le figure dei professionisti elencate dall'art. 3 del vigente Regolamento Edilizio e precisamente:

- 1 Architetto esperto in restauro
- 1 Architetto esperto in materia ambientale
- 1 Ingegnere esperto in impianti tecnologici
- 1 Geometra
- 1 Avvocato
- 1 Geologo

La composizione, la durata, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione Edilizia sono

disciplinati dagli artt. 3,4 e 5 del vigente Regolamento Edilizio.

Le candidature eventualmente già avanzate prima di tale avviso non saranno prese in considerazione e dovranno essere ripresentate con le modalità che seguono.

Sarà facoltà di codesta Amministrazione definire l'eventuale corresponsione di un gettone di presenta ai componenti che parteciperanno alle sedute della Commissione Edilizia;

ART.2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

I candidati a membro della Commissione Edilizia dovranno:

1. essere maggiori di età e ammessi all'esercizio dei diritti politici;
2. avere i requisiti necessari per la nomina a consigliere comunale e non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste per tale nomina dagli artt. 58 e segg. del Dlgs 267/2000;
3. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio ed essere iscritti al relativo Albo professionale: diploma (geometra o perito agrario) o laurea (ingegnere, architetto, agronomo o geologo);
4. essere in possesso di specifica competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli;
5. non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 2 del regolamento edilizio, ovvero non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, nonché i soggetti membri della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Vercelli, del Consiglio o della Giunta Comunale.

In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti sei membri scelti, sulla base di curricula tra:

- le figure tecniche iscritte da almeno sei anni precedenti alla data del presente avviso ad uno dei seguenti albi od ordini professionali: ingegneri, architetti, geologi, geometri o periti industriale edile, agronomi o periti agrari, avvocati;
- dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui sopra o in possesso dei titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica o urbanistico-edilizia;

TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, può presentare istanza alla

Città di Vercelli, Ufficio Protocollo, **entro e non oltre le ore 12,30 del giorno venerdì' 27 Febbraio 2015**, con una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato **"AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA"**;
- raccomandata AR al seguente indirizzo: Piazza del Municipio n.5, 13100 Vercelli sul plico dovrà essere riportata la **"AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA"**;
- consegna a mano al seguente indirizzo: Piazza del Municipio n.5, Vercelli sul plico dovrà essere riportata la **"AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA"**; nei seguenti orari di apertura al pubblico: Lunedì- Mercoledì – Giovedì 8,30 – 12,30 e 14,00-15,00; Martedì – Venerdì 8,30 – 12,30

L'istanza dovrà contenere:

- domanda in carta semplice redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso contenente l'impegno a presenziare alle riunioni della Commissione Edilizia (che di norma si riunisce ogni quindici giorni) e con la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità;
- dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.2.2000 n. 445, sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale;
- autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003.
- copia di documento di identità in corso di validità;
- curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, iscrizione all'albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia;

Tali documenti dovranno essere completi di timbro professionale e firma.

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata. Non saranno esaminate le domande in cui non siano indicate le generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma in calce alla domanda o al curriculum.

Le domande pervenute oltre la scadenza, purché spedite entro il termine perentorio sopra richiamato saranno accettate, diversamente le domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni pendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili ad atto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione alla Selezione pubblica.

ART. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le candidature:

- prive di curriculum o mancanti dei requisiti richiesti;
- prive della dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione;
- contenenti informazioni non veritiere;
- prive di copia del documento di identità;
- pervenute oltre il termine di presentazione.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai candidati, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla esclusione e alla comunicazione alle autorità competenti.

Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione Edilizia.

I membri della Commissione Edilizia che siano direttamente interessati alla realizzazione di opere non possono presenziare all'esame ed alla votazione inerenti alle stesse, anche se possono, a giudizio della Commissione stessa, essere chiamati per chiarimenti.

ART. 5 – NOMINA

La nomina dei membri della Commissione Edilizia è effettuata dal Consiglio Comunale, ed a insindacabile giudizio della medesima, sulla base di un rendiconto predisposto dal Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico sulle istanze pervenute.

La deliberazione di nomina dei sei membri sarà corredata dai rispettivi curricula, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 2, nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

Qualora ai membri della Commissione sarà corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute, l'importo dello stesso non potrà superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio.

I membri della Commissione restano in carica per 5 (cinque) anni - fatte salve successive disposizioni e/o specificazioni da operarsi in sede di aggiornamento delle disposizioni regolamentari in merito - e possono essere rieletti una sola volta nello stesso territorio.

L'elenco delle domande pervenute sarà pubblicato sul sito internet del Comune e rimarrà valido fino alla scadenza del mandato del Sindaco in carica al momento della pubblicazione dell'elenco e sarà utilizzato per ogni successiva nomina dei componenti della Commissione Edilizia che dovesse essere necessaria.

L'Amministrazione si riserva di pubblicare un nuovo avviso per formare una nuova graduatoria.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa.

La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso implica l'accettazione delle norme regolamentari del Comune di Vercelli.

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso.

Il presente Avviso è pubblicato per intero all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi ed è trasmesso agli ordini professionali. E' altresì disponibile sul sito istituzionale dell'ente: www.comune.vercelli.it.

ESTRATTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Art. 3 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da 6 (sei) componenti, eletti dal Consiglio comunale.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; al diritto urbanistico ed amministrativo; l'individuazione dei componenti avverrà nell'ambito di una terna di nominativi, proposta dagli Ordini o Collegi Professionali della Provincia di Vercelli. I componenti verranno scelti in relazione alla specifica preparazione ed esperienza maturata, affinché le rispettive competenze e professionalità presenti all'interno della commissione siano armonicamente equilibrate; nella fattispecie verranno individuati:
 - 1 architetto esperto in restauro*
 - 1 architetto esperto in materia ambientale*
 - 1 ingegnere esperto in impianti tecnologici*
 - 1 geometra*
 - 1 avvocato*
 - 1 geologo*
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantasei giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive e/o al 50% delle sedute annue
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantasei giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante per:
 - a) i progetti di opere pubbliche; gli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e le loro varianti; gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata; le concessioni convenzionate; gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo su immobili di interesse storico, artistico e documentario e/o ricadenti nel centro storico (Zona A); i procedimenti che riguardano immobili che per le loro caratteristiche richiedano un parere di compatibilità architettonica ed ambientale su valutazione del responsabile del procedimento; titoli autorizzativi per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
 - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) programmi pluriennali di attuazione;
 - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e) modalità di applicazione del contributo di costruzione (art.16 D.P.R. 380/01).

La Commissione Edilizia si dovrà dotare entro 30 giorni dal suo insediamento, di un proprio regolamento interno, con il quale verranno disciplinati i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni;

Inoltre può enunciare interpretazioni di norme regolamentari e di P.R.G.C. che si rendessero necessarie nel corso dei lavori riportandone il testo scritto nel verbale, ed inviandoli al Consiglio Comunale il quale se ne condivide il contenuto li adotta come interpretazione autentica. Tutti gli atti sono resi pubblici secondo le forme di legge.

Art. 5 Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
3. Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta dell'atto di assenso edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria e motivato parere, esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti i titoli autorizzativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al permesso di costruire.

E' consentito l'accesso e l'estrazione di copia dei verbali della Commissione Edilizia con le modalità e alle condizioni stabilite ai sensi di legge.